



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@lndsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 307 C.D.T. 24 DEL 21 GENNAIO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@lnd.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@lndsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 21 gennaio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento 66/A

A.S.D. RADDUSA (CT) avverso la decisione del giudice sportivo – gara campionato 1^ Cat. gir. "H" Raddusa/Castel di Judica del 15/12/2013 – Comunicato Ufficiale 254 del 18/12/2013

La A.S.D. Raddusa ha inoltrato appello avverso le decisioni assunte Giudice di prime cure.

All'udienza odierna è stato ascoltato il rappresentante legale della società che ne aveva fatto specifica richiesta.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 comma 2 e 33 comma 6 del C.G.S. il reclamo è palesemente inammissibile.

Infatti dalla lettura dello stesso non è dato evincersi quali siano i provvedimenti impugnati infatti la reclamante così esordisce:” *Avverso la decisione del Giudice sportivo(o) in riferimento alla gara A.S.D. Raddusa – A.S.D. Castel di Judica del 15/12/2013 riportata sul C.U. n.254 del 18 dicembre 2013*”.

Inoltre il gravame in questione risulta essere assolutamente privo di ogni e qualsiasi motivazione infatti la società nel suo più che sintetico reclamo così scrive:” *Non avvertiamo motivi di difesa data la complessi(vi)tà del supplemento di rapporto non conforme al primo rapporto stilato dal direttore di gara*”.

Le superiori ed evidenziate manchevolezze peraltro non possono essere sanate da quanto dichiarato dalla reclamante all'udienza odierna non solo perché il reclamo de quo risulta essere inammissibile ab origine, ma anche perché lo stesso non avrebbe permesso alla contro parte interessata, a cui risulta essere stato notificato, di potere validamente contro dedurre.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara la inammissibilità dell'appello inoltrato dalla A.S.D. Raddusa e, per l'effetto, dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 75/A

POL. DIL RIVIERA MESSINA NORD (ME) avverso squalifica sino al 31/12/2014 dell'allenatore Sig. Salpietro Giacomo – gara campionato Juniores Gir. “A” Pro Mende/Riviera Messina Nord del 17/12/2013 – Comunicato Ufficiale 29 delegazione Provinciale Messina del 20/12/2014

Pol. Dil Riviera Messina Nord ha tempestivamente inoltrato appello avverso la decisione assunta dal giudice di prime cure come sopra riportata.

In particolare la reclamante sostiene che l'arbitro è incorso in un errore di identificazione del soggetto che al 20° del s.t. allontanava dal terreno di giuoco: trattavasi infatti del D.A.U. della squadra sig. Cordima Felice e non dell'allenatore sig. Salpietro Giacomo.

A sostegno di quanto dichiarato, l'appellante ha rappresentato che il sig. Salpietro già alle ore 14,00 si era allontanato dal campo sportivo dovendosi presentare al suo posto di lavoro (certificazione allegata al procedimento).

In conclusione la reclamante ha richiesto che il provvedimento impugnato venga posto a carico del sig. Cordima Felice così scagionando il sig. Salpietro Giacomo dall'addebito contestato.

Benché regolarmente convocata, atteso che ne aveva fatto espressa richiesta, nessuno è comparso per l'appellante.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente evidenzia che la squalifica a carico del sig. Salpietro Giacomo deve intendersi estesa sino al 31/01/2014 e non sino al 31/12/2014 come pubblicato nel C.U. n.29 della Delegazione Provinciale di Messina che solo oggi, a seguito degli accertamenti effettuati da questa Commissione, ha rappresentato come sia incorsa in errore di digitazione tipografica all'atto della stesura del provvedimento impugnato pubblicato sul citato Comunicato Ufficiale n.29.

Nel merito, ritiene di non potere applicare al sig. Cordima Felice la sanzione in argomento, posta a carico del sig. Salpietro Giacomo, poiché, al di là delle dichiarazioni di parte,

manca l'atto di autoaccusa sottoscritto dal predetto sig. Cordima, che risulta pertanto essere stato identificato come responsabile dalla sola Pol. Dil Riviera Messina Nord. In proposito si evidenzia che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e l'eventuale supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. E l'arbitro nel suo referto indica inequivocabilmente il sig. Salpietro Giacomo quale autore del gesto contestato che, tuttavia, comporta a giudizio di questa Commissione la sanzione indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina sino al 24/01/2014 la squalifica dell'allenatore sig. Salpietro Giacomo. Per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 76/A

A.S.D. CERDA GIUSEPPE MACINA (PA) avverso perdita gara 0-3, penalizzazione 1 punto in classifica, ammenda € 250 (prima rinuncia) oltre ad ammenda € 250 – gara di campionato 1° Categoria Gir. C Pol. Longi/A.S.D. Cerda Giuseppe Macina dell'1/12/13 – Comunicato Ufficiale n. 254 del 18.12.13 ed errata corrige del 19.12.13

La Società A.S.D. Cerda Giuseppe Macina ha inoltrato appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ritenendo la motivazione assunta illogica e contraddittoria ed inoltre la sanzione applicata ingiusta e sproporzionata.

Tutto ciò è stato ribadito dal procuratore del legale rappresentante della società all'odierna udienza di comparizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e l'eventuale supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dalla lettura del supplemento di gara è dato evincersi che intorno al 26° del 2° tempo, sul risultato di 1-0 per la società ospitante, e dopo che l'arbitro si accorgeva che un calciatore della società A.S.D. Cerda Giuseppe Macina si trovava riverso a terra, diversi giocatori di entrambe le società iniziavano a spintonarsi dando vita ad una rissa alla quale si univano, dopo aver scavalcato il recinto di gioco, n. 5 sostenitori ospiti (tra cui il dirigente della società ospitante Sig. Restifo Giuseppe in precedenza allontanato dall'arbitro).

Successivamente, trascorsi un paio di minuti i dirigenti di entrambe le società riportavano la calma facendo uscire dal campo i sostenitori e consentendo così all'arbitro di adottare i conseguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori individuati quali autori di condotte violente. In particolare veniva decretata l'espulsione dei calciatori Pidalà Gianfranco, Protopapa Mattia e Lazzara Cristian della Società Pol. Longi e dei calciatori Lo Nero Andrea, Bondì Giuseppe e Ognibene Francesco della Società A.S.D. Cerda Giuseppe Macina. Si disponeva pertanto la prosecuzione della gara.

A questo punto il Capitano della società A.S.D. Cerda Giuseppe Macina comunicava all'arbitro la volontà di rinunciare a proseguire la gara per la mancanza della forza pubblica e per il rischio dell'incolumità dei propri tesserati.

Preso atto di ciò l'arbitro sospendeva definitivamente la gara al 41° del secondo tempo.

La Commissione Disciplinare Territoriale ritiene la decisione del Giudice Sportivo Territoriale logica e non contraddittoria in quanto l'arbitro è l'unico deputato a valutare la presenza o meno delle condizioni per la prosecuzione di una gara e che pertanto la volontà della A.S.D. Cerda Giuseppe Macina di rinunciare a proseguire la

disputa costituisce una palese violazione dell'art. 53 comma 1 e 2 N.O.I.F. e dell'art. 1 comma 1 C.G.S.

Ritiene giuste le sanzioni adottate in quanto espressamente previste dallo stesso art.53 comma 2 N.O.I.F. Ritiene altresì sussistere la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Cerda Giuseppe Macina per il comportamento ascrivibile ai propri tesserati ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S e proporzionata la sanzione economica applicata dal Giudice di prime cure.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto reclamo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento 82/A

A.S.D. IBLEA 99 (RG) avverso inibizione fino al 31/12/2014 del sig. Andolina Salvatore e squalifica fino al 31/12/2014 calciatore Perna Giorgio – gara campionato C 5 serie C2 gir. "D" Iblea 99/Calcio Femminile Rosolini del 14/12/2013 – Comunicato Ufficiale 252/43 C5 del 18/12/2013

La A.S.D. Iblea 99 ha tempestivamente inoltrato appello avverso le decisioni assunte dal Giudice di prime cure come sopra riportate.

All'udienza odierna è stato ascoltato il rappresentante legale della società che ne aveva fatto specifica richiesta il quale ha insistito nei motivi di cui in ricorso

In particolare la reclamante sostiene che il sig. Andolina si è limitato a protestare nei confronti del direttore di gara senza mai avere posto in essere alcun atto di aggressione nei confronti dello stesso così come il calciatore Giorgio Perna. A sostegno di ciò l'appellante allega una dichiarazione sottoscritta da tale Rivillito il quale avrebbe assistito ai fatti in questione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro ed i suoi allegati fanno piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura di tale rapporto si evince in maniera chiara ed inequivoca che al 20' del 2° t. il sig. Salvatore Andolina, iscritto in elenco quale dirigente accompagnatore, veniva allontanato per avere protestato avverso ad una decisione assunta dal direttore di gara. E' a questo punto che il sig. Andolina si scagliava contro l'arbitro spintonandolo con le mani più volte tanto da farlo indietreggiare e nel contempo continuava a minacciarlo ed insultarlo e a stento veniva allontanato dal terreno di gioco, cosa che avveniva anche per l'intervento dei dirigenti della squadra ospite.

Una volta allontanato il sig. Andolina raggiungeva la tribuna da dove continuava ad insultare il direttore di gara.

Al termine della gara questi raggiungeva ancora una volta il terreno di gioco dove afferrava con forza il direttore di gara per le braccia cercando di trascinarlo al centro del campo, ma quest'ultimo riusciva a divincolarsi dalla presa solo grazie all'intervento di un calciatore dell'Iblea 99 e di un dirigente della società calcio Rosolini.

Infine sempre al termine della gara il calciatore Giorgio Perna aggrediva il direttore di gara colpendolo al petto con le mani e procurandogli momentaneo dolore e nel contempo profferiva frasi minacciose al suo indirizzo.

In ragione di quanto sopra, quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara, né quanto descritto dall'arbitro può essere inficiato dalla dichiarazione resa a presunta firma del sig. Rivillito Luca in quanto tale atto non ha alcun valore probatorio atteso che lo stesso, ancorché dichiarò di ricoprire una carica presso una commissione studi di questo Comitato regionale, non risulta ricoprire l'incarico di commissario di campo il cui rapporto, ai sensi dell'art. 35 comma 1.4 C.G.S., ha fede

privilegiata in relazione a fatti violenti posti in essere dai tesserati a condizione che gli stessi siano sfuggiti al controllo dell'arbitro.

Conseguentemente il proposto reclamo va respinto in quanto le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale risultano congrue e non suscettibili di alcuna riduzione in relazione a quanto posto in essere dal sig. Salvatore Andolina e dal sig. Giorgio Perna.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto appello

Per l'effetto, dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 93/A

A.S.D. RANDAZZO (CT) avverso squalifica otto gare calciatore sig. Paolo Mavica – gara campionato Promozione gir. "B" Randazzo/Sinagra calcio del 05/01/2014 – Comunicato Ufficiale 282 del 09/01/2014

La A.S.D. Randazzo ha tempestivamente inoltrato appello avverso le decisioni assunte dal giudice di prime cure come sopra riportata.

In particolare la reclamante sostiene che il calciatore sig. Paolo Mavica ha avuto una reazione sì scomposta ma dovuta alla circostanza che lo stesso ha reagito ad una provocazione di un calciatore avversario e che non ha avuto alcuna intenzione di aggredire l'assistente arbitro per cui chiede che la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure sia rideterminata in termini più equi.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro e quello degli assistenti fanno piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del rapporto dell'assistente n.2 si evince che la 40' del 1° t. il sig. Paolo Mavica veniva espulso perché, dopo avere rincorso un calciatore avversario che poco prima lo aveva spintonato, gli sferrava, con violenza, un calcio alle gambe.

Una volta avuta notificata l'espulsione, il predetto calciatore si dirigeva, urlando, contro l'assistente e lo insultava ma veniva bloccato da alcuni compagni che tentavano di farlo uscire dal campo ma questi si divincolava dalla presa e, toltasi la maglietta, raggiungeva l'assistente arbitro spintonandolo e minacciandolo ma ancora una volta veniva prontamente bloccato dai propri compagni di squadra che riuscivano ad allontanarlo.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara per cui il proposto reclamo va respinto in quanto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale risulta congrua in relazione a quanto previsto dall'art. 19 comma 4 lett.d) C.G.S. e, quindi, non suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto appello e, per l'effetto, dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 95/A

A.S.D. MAZARA CALCIO (TP) avverso la squalifica per tre gare del calciatore Palazzo Raffaele – gara campionato Eccellenza. gir. "A" Alcamo/A.S.D. Mazara Calcio del 05/01/2014 – Comunicato Ufficiale 282 del 09/01/2014

La A.S.D. Mazara Calcio ha inoltrato appello avverso le decisioni assunte Giudice di prime cure riferendo una propria versione dei fatti contestati ed evidenziando come il gesto addebitato al proprio tesserato, capitano della squadra, sia avvenuto, certamente involontariamente, nell'atto di sedare una lite fra un suo compagno di squadra e di un avversario.

Chiede pertanto l'appellante una sensibile riduzione della squalifica determinata a carico del tesserato Palazzo Raffaele.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi 35 comma 1 punto 1 del C.C.S., i rapporti dell'arbitro e dei suoi assistenti fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasioni delle gare.

Nel rapporto dell'AA1 è riportato che *“il giocatore Palazzo colpiva un avversario al volto con una gomitata, lo stesso prima di colpire l'avversario cercava di sedare una lite tra un compagno ed un avversario”*.

Tale descrizione del fatto, non rilevato dall'arbitro, non pone in dubbio alcuno che il gesto irregolare sia effettivamente avvenuto come riportato nella refertazione dell'AA1, ma tuttavia deve evidenziarsi che tale gesto non ha recato alcun danno fisico all'avversario, né dolore o quant'altro, così potendosi supporre che si sia trattato di un movimento scomposto, certamente non violento, e tuttavia sanzionabile come riportato in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell'appello inoltrato dalla A.S.D. Mazara Calcio ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore Palazzo Raffaele e, per l'effetto, dispone non addebitarsi tassa reclamo.

Procedimento 100/A

A.S.D. REAL BISCARI (RG) avverso inibizione fino al 30/09/2014 dirigente sig. Gaetano Di Falco, inibizione fino al 25/02/2014 dirigenti sig.ri Aldo Occhipinti e Mario Terranova ed avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Rosario Iapichino – gara campionato Promozione gir. “D” Real Biscari/Sciaccà del 05/01/2014 – Comunicato Ufficiale 282 del 09/01/2014

La A.S.D. Real Biscari ha tempestivamente inoltrato appello avverso le decisioni assunte dal giudice di prime cure come sopra riportate.

In particolare la reclamante sostiene che i dirigenti ed il calciatore si sono limitati a protestare ad una decisione del direttore di gara ma mai lo hanno minacciato con la conseguenza che le squalifiche così come irrogate dal Giudice Territoriale debbono essere rideterminate in termini più equi in relazione a quanto realmente accaduto.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro e quello degli assistenti fanno piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del rapporto dell'arbitro si evince che al 15' del 2° t. a seguito di una decisione tecnica assunta dal direttore di gara il sig. Mario Terranova entrava sul terreno di gioco e portatosi a distanza ravvicinata dall'arbitro profferiva frasi minacciose nei confronti di quest'ultimo.

Al medesimo minuto entrava sul terreno di gioco anche il sig. Aldo Occhipinti, peraltro addetto al servizio d'ordine, il quale avvicinato al direttore di gara gli profferiva frasi minacciose.

Al 27 del 2° t. l'arbitro espelleva, su segnalazione dell'assistente n.1 il calciatore sig. Rosario Iapichino per avere quest'ultimo rivolto delle frasi minacciose nei confronti del predetto assistente.

A seguito di tale decisione il sig. Mario Terranova, già allontanato in precedenza, faceva nuovamente ingresso sul terreno di gioco assumendo, ancora una volta, un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti dell'assistente arbitrale, comportamento che cessava a seguito dell'intervento del capitano del Real Biscari.

Al termine della gara il calciatore sig. Rosario Iapichino, già espulso, faceva rientro sul terreno di gioco ed avvicinato all'assistente arbitro assumeva nuovamente un comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti di quest'ultimo.

Sempre al termine della gara veniva, infine, allontanato il dirigente il sig. Gaetano Di Falco perché posizionatosi davanti alla porta dello spogliatoio della terna arbitrale assumeva un contegno gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell'assistente arbitro tentando di colpirlo con un pugno non riuscendo nell'intento per il pronto intervento dell'Osservatore Arbitrale.

Infine è da rilevare che il sig. Mario Terranova, a cui erano state consegnate le chiavi dell'autovettura dell'arbitro, si allontanava dall'impianto sportivo senza avere provveduto a consegnare le predette chiavi ed una volta fattovi ritorno dichiarava all'arbitro di averle buttate. Chiavi che venivano riconsegnate dopo circa cinque minuti a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine.

In ragione di quanto sopra, quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara per cui il proposto reclamo va respinto in quanto le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale risultano appena congrue in relazione ai comportamenti posti in essere dai tesserati e, conseguentemente, non appaiono suscettibili di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto appello

Per l'effetto, dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 101/A

A.S.D. NEW RANDAZZO (CT) avverso squalifica fino al 30/04/2014 calciatore sig. Arotaritei Andrei – gara campionato 3^a Cat. Gir. "B" Maniace/New Randazzo del 05/01/2014 – Comunicato Ufficiale 35 del 08/01/2014 Delegazione Provinciale di Catania

La A.S.D. New Randazzo ha tempestivamente inoltrato appello avverso la decisione assunta dal giudice di prime cure come sopra riportata.

In particolare la reclamante sostiene che il calciatore in questione non avrebbe assolutamente spintonato l'arbitro ma il contatto sarebbe avvenuto per un caso fortuito dovuto al fatto che sì lo Arotaritei si sarebbe diretto velocemente, unitamente ad altri suoi compagni, verso l'arbitro ma, una volta giunto nei suoi pressi, arrestava improvvisamente la corsa venendo così sospinto da un suo compagno che lo seguiva con la conseguenza che urtava involontariamente il direttore di gara.

In ragione di quanto sopra chiede che la sanzione così come irrogata dal giudice territoriale sia rideterminata in termini più equi in relazione al reale accadimento dei fatti.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del rapporto dell'arbitro si evince che al 32' del 2° t., a seguito della segnatura della quinta rete da parte della società Maniace, il calciatore Arotaritei Andrei si dirigeva di corsa verso l'arbitro e lo spingeva facendolo barcollare.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara; ciò non di meno a giudizio di questa Commissione la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale può essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo in ragione del fatto che si è trattato di un unico gesto rimasto isolato che non ha avuto alcuna conseguenza per il direttore di gara non essendo stato, peraltro, preceduto o seguito da altri comportamenti antiregolamentari.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Arotaritei Andrei fino al 31 marzo 2014.

Per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 103/A

A.S.D. CITTA' DI SANT'AGATA (CT) avverso squalifica per otto gare calciatore sig. Travaglia Walter – gara campionato 1^a Cat. Gir. "C" Stefanese/Città di Sant'Agata del 04/01/2014 – Comunicato Ufficiale 282 del 09/01/2014

La A.S.D. Città di Sant'Agata ha tempestivamente inoltrato appello avverso la decisione assunta dal giudice di prime cure come sopra riportata.

In particolare la reclamante sostiene che la sanzione inflitta al proprio tesserato è sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti per cui la stessa deve essere rideterminata in maniera più equa.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del rapporto dell'arbitro si evince che al 44' del 2° t., a seguito della notificazione dell'espulsione per la seconda ammonizione, il calciatore Travaglia Walter tentava di colpire il direttore di gara non riuscendovi per il pronto intervento dei compagni di squadra.

Ciò posto appare a questa Commissione che il reclamo de quo possa trovare parziale accoglimento in quanto il comportamento del calciatore in questione, se pur grave, non può essere equiparato ad un atto violento punito ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. d) con un minimo di otto gare di squalifica ma deve essere inquadrato in una condotta di particolare gravità ai sensi dell'art 19 comma 1 lett.e) per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Travaglia Walter per cinque gare.

Per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 104/A

A.S.D. EUROCALCETTO (PA) avverso squalifica per sette gare calciatore Tusa Salvatore – gara campionato Giovanissimi Regionali Gir. "B" Ginnic Club Stadium/A.S.D. Eurocalcetto del 09/01/2014 – Comunicato Ufficiale 284 sgs 63 del 10/01/2014

La A.S.D. Eurocalcetto ha tempestivamente inoltrato appello avverso la decisione assunta dal giudice di prime cure come sopra riportata.

In particolare la reclamante sostiene che la sanzione inflitta al proprio tesserato è sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti in considerazione del fatto che il proprio tesserato era stato precedentemente provocato da un avversario e solo per questo reagiva in modo comunque inaccettabile. Chiede pertanto il riesame del provvedimento impugnato.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In dalla lettura del rapporto dell'arbitro si evince che il calciatore Tusa Salvatore, all'atto dell'espulsione determinata dall'arbitro per un atto spregevole posto in atto nei confronti di un avversario, insultava l'arbitro profferendo una generica minaccia.

La Commissione Disciplinare Territoriale, pure valutando inaccettabili e meritevoli di sanzione i comportamenti assunti dal calciatore in questione, rileva tuttavia che il reclamo de quo possa trovare parziale accoglimento in quanto il suo atteggiamento, se pur grave,

può essere sanzionato applicando le disposizioni dell'art.19 comma 4 lett. a) e lett.b) del C.G.S., e pertanto ridetermina la squalifica come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Tusa Salvatore.

Per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 109/A

A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO (CT) avverso squalifiche per sei gare del calciatore Fazio Michelangelo, per tre gare dei calciatori Bruno Eugenio e Pittò Alessandro – gara campionato 1^a categoria Gir. "F" Cometa Biancavilla/Misterbianco dell'11/01/2014 – Comunicato Ufficiale 296 del 15/01/2014

La A.P.D. N.B.I. Misterbianco ha tempestivamente inoltrato appello avverso la decisione assunta dal giudice di prime cure come sopra riportata.

In particolare l'appellante riferisce la propria versione dei fatti contestati ed in particolare evidenzia:

- che il calciatore Fazio Michelangelo *"si poneva da paciere tra giocatori di casa ed avversari, al fine di sedare gli accesi animi venutesi a creare e solo in occasione dell'estrazione del cartellino rosso da parte del Direttore di gara, incredulo e scontento, per la decisione presa, riferiva affermazioni di stupore nei confronti dello stesso"*;
- che i calciatori Bruno Eugenio e Pittò Alessandro *"in occasione del parapiglia tra i calciatori, sono rimasti in panchina ed hanno lasciato il terreno di giuoco dopo il termine dell'incontro quando l'arbitro era già nello spogliatoio, tanto da apprendere della loro espulsione solo dopo la compilazione della velina da parte dell'arbitro"*.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

Nel merito, dalla lettura del rapporto dell'arbitro si evince che, a gara appena conclusa, il calciatore Fazio Michelangelo spintonava l'arbitro subendo il provvedimento di espulsione e che, durante il tragitto dal campo di giuoco agli spogliatoi, i calciatori Bruno Eugenio e Pittò Alessandro insultavano ripetutamente l'arbitro con frasi altamente offensive, subendo anch'essi il provvedimento di espulsione.

La Commissione Disciplinare Territoriale considera pertanto che le argomentazioni a difesa riferite dall'appellante non trovano riscontro alcuno nella descrizione dei fatti riferita dall'arbitro nel proprio referto che, come prima detto, gode di fede privilegiata.

Tuttavia, pure valutando inaccettabili e meritevoli di sanzione i comportamenti assunti dai calciatori in questione, rileva che il reclamo de quo possa trovare parziale accoglimento applicando, per quanto al calciatore Fazio Michelangelo, la sanzione prevista dall'art.19 comma 1 lett. e) del C.G.S., e, per quanto ai calciatori Bruno Eugenio e Pittò Alessandro, la sanzione prevista dall'art.19 comma 4 lett. a) del C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Fazio Michelangelo, e per due gare la squalifica a carico dei calciatori Bruno Eugenio e Pittò Alessandro .

Per l'effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e dal Dott. Gianfranco Vallelunga,

componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di segretario e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 21 gennaio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 151/B – 152/B – 153/B

DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig.ra CATANIA VALERIA, (Presidente della A.S.D. Orlandia 97)

A.S.D. ORLANDIA 97

Preliminarmente la Commissione Disciplinare, ritenuto sussistere una connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti n. 151/B – 152/B e 153/B, ne dispone la riunione.

La Procura Federale, con note 2501/866pf12-13/GT/dl - 2507/868pf12-13/GT/dl - 2505/867pf12-13/GT/dl, tutte del 21/11/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S e all'art. 8 comma 9,10 e 15 C.G.S., in relazione all'art. 94-ter comma 11 delle N.O.I.F., da ascriversi al Presidente;
- della violazione di cui all'art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta derivante alla società dalla violazione ascritta al proprio Presidente .

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse all'udienza e non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive e documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto applicare al Presidente Sig.ra Catania Valeria la sanzione dell'inibizione di diciotto mesi e alla società A.S.D. Orlandia 97 la sanzione dell'ammenda di € 6.000,00 oltre punti 3 di penalizzazione.

La Commissione Disciplinare Territoriale,

- esaminati gli atti del deferimento;
- rilevato che i deferimenti traggono origine dal fatto che la società A.S.D. Orlandia 97 in persona del suo Presidente ha omesso di eseguire il pagamento della somma di € 3.700 in favore della calciatrice Sig.ra Minciullo Valentina, di € 2.400 in favore della calciatrice Sig.ra Radici Melania e di € 2.400 in favore della calciatrice Sig.ra Cusmà Piccione Maria, entro 30 gg dalla comunicazione dei relativi provvedimenti della Commissione Accordi Economici FIGC (provvedimenti n. 96 – 97 - 95 del 20.2.13);
- considerato che detti provvedimenti sono stati rispettivamente comunicati alla società A.S.D. Orlandia 97 con Raccomandate A/R n. 014854598408-5 del 26.2.13 – n. 014854598408-9 del 25.2.13 - n. 014854598405-2 del 25.2.13 - e che il termine assegnato di 30 gg è decorso infruttuosamente;
- ritenuto che lo stato di società "inattiva" in cui versa attualmente la società A.S.D. Orlandia 97 non comporta l'automatica cancellazione dai ruoli, rimanendo comunque società affiliata alla F.I.G.C. fino all'effettivo provvedimento di revoca della affiliazione (ancora non intervenuto) e mantenendo così i suoi organi rappresentativi lo *status* di tesserati;
- visto l'art. 1 comma 1 C.G.S. e l'art. 8 comma 9,10 e 15 C.G.S. in relazione all'art. 94-Ter N.O.I.F. nonché l'art. 4 comma 1 C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, applica la sanzione dell'inibizione di mesi diciotto alla Sig.ra Catania Valeria Presidente all'epoca dei fatti della Soc. A.S.D. Orlandia 97 e applica la sanzione di € 1.500,00 alla Società A.S.D. Orlandia 97 per responsabilità diretta in conseguenza del comportamento ascrivibile al proprio Presidente nonché punti uno di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato.

Il Presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e sarà esecutivo dalla data di effettiva comunicazione ai sensi dell'art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 21/01/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**